



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 30 settembre 2026 n.147

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di assicurare condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, nonché di assicurare l'incolumità delle persone in occasione della manifestazione sportiva "Rallylegend 2026", in programma nella Repubblica di San Marino dall'8 all'11 ottobre 2026, caratterizzata da un rilevante afflusso di pubblico e dalla presenza di spettatori lungo le aree interessate dalla manifestazione; altresì di prevenire condotte suscettibili di creare situazioni di pericolo o di turbativa, con particolare riguardo all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, all'impiego di articoli pirotecnici e dispositivi esplodenti, nonché all'utilizzo improprio di apparecchiature a motore destinate esclusivamente alla produzione di emissioni sonore;*
- *l'urgenza di adottare celermente le predette misure temporanee e straordinarie in ragione dell'imminenza dell'evento, al fine di assicurare efficacemente e tempestivamente l'organizzazione, anche delle Forze dell'Ordine, mediante strumenti chiari e immediatamente applicabili per l'attività di prevenzione e controllo, nonché per rendere gli interessati informati delle limitazioni disposte;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 29 settembre 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RALLYLEGEND 2026

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto-legge introduce, in via straordinaria e temporanea, misure finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e del regolare svolgimento della manifestazione sportiva "Rallylegend 2026", in programma dall'8 all'11 ottobre 2026.
2. Le disposizioni del presente decreto – legge sono circoscritte alla manifestazione sportiva "Rallylegend 2026" ed, in particolare, alle aree specificatamente interessate dalla manifestazione e

da quelle individuate e descritte nell'ordinanza n.264 del 24 settembre 2026 emessa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, nonché alle relative adiacenze per un raggio di 500 metri.

Art. 2

(Limitazioni per la vendita, somministrazione, assunzione o consumo di bevande alcoliche)

1. Dalle ore 21:00 alle ore 3:00 nei giorni e nelle aree di cui all'articolo 1 è fatto divieto a chiunque di vendere o somministrare o assumere o consumare bevande alcoliche e superalcolici.
2. Il divieto di vendita o somministrazione di cui al comma 1 si applica agli esercizi pubblici, agli esercizi commerciali, ai punti di ristoro, agli stand, alle strutture temporanee ed a ogni altro soggetto autorizzato alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3

(Divieti)

1. Nei giorni e nelle aree di cui all'articolo 1 è vietata la vendita per asporto o per consumo all'aperto di qualsiasi tipologia di bevanda o alimento contenuto in bottiglie o recipienti in vetro o metallo.
2. Nei giorni e nelle aree di cui all'articolo 1 è fatto divieto di introdurre borracce rigide, bottiglie e recipienti in vetro o metallo, in quanto è consentito solo l'utilizzo di contenitori di carta o plastica leggera.
3. Nei giorni e nelle aree di cui all'articolo 1 è vietato, altresì, introdurre, portare, trasportare, detenere, accendere, lanciare o comunque utilizzare petardi, mortaretti, razzi, fumogeni, torce, bengala, fuochi artificiali, articoli pirotecnici, artifici esplodenti, incendiari o altri dispositivi idonei a produrre esplosioni, scoppi, fiammate, fumo o effetti analoghi.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica al trasporto e alla detenzione effettuati, per comprovate esigenze professionali o di servizio, da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, né agli articoli e ai dispositivi utilizzati nell'ambito di attività preventivamente autorizzate dalle competenti autorità e gestite da personale abilitato.
5. Nei giorni e nelle aree di cui all'articolo 1 è vietato introdurre e utilizzare motoseghe, decespugliatori e altre macchine, apparecchiature o dispositivi dotati di motore a combustione interna anche quando siano privi degli ordinari apparati funzionali, modificati rispetto alla loro destinazione d'uso ovvero comunque impiegati, al di fuori del loro ordinario utilizzo, allo scopo prevalente di produrre rumore.
6. Il divieto di cui al comma 5 si applica, altresì, a dispositivi artigianali o modificati muniti di motori, scarichi o altri sistemi idonei ad amplificare artificialmente le emissioni sonore, quando utilizzati con le finalità di cui al comma 5.
7. Sono esclusi dai divieti del presente articolo i mezzi e le apparecchiature utilizzati per esigenze di gara, servizio, soccorso, sicurezza, protezione civile, manutenzione o per attività espressamente autorizzate dall'organizzazione e dalle autorità competenti.

Art. 4

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto – legge è affidata ai Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e della Guardia di Rocca, secondo le rispettive competenze.
2. Per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento della manifestazione "Rallylegend 2026", il Comando della Gendarmeria può richiedere agli Istituti di

vigilanza privata di concorrere alle attività di controllo e sicurezza, in forma gerarchicamente subordinata, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto – Legge 26 ottobre 2009 n.148 e successive modifiche.

Art. 5

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di quanto previsto agli articoli 2 e 3, comma 1, commessa dai soggetti autorizzati alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.000,00 (mille\00).
2. In caso di recidiva della violazione di cui al comma 1, nel corso della medesima edizione della manifestazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.000,00 (duemila\00) e la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione ad operare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 e di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.000,00 (mille\00).
4. In caso di recidiva della violazione di cui al comma 3, nel corso della medesima edizione della manifestazione, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.000,00 (duemila\00) e le disposizioni di cui alla Legge 4 maggio 2026 n.65.
5. Le sanzioni pecuniarie amministrative sono irrogate dalle Forze dell'Ordine e sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Art. 6

(Decorrenza dell'efficacia)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto – legge è strettamente limitata ai periodi meglio specificati agli articoli 1, 2 e 3.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alice Mina – Vladimiro Selva

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi

